

INDICAZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RILASCIO DEL PARERE IN SEDE DI CONFERENZA DI SERVIZI, PER OPERE IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI ai sensi dell'art. 2, c. 2, L.R. 3 gennaio 1986, n. 1 e art. 8 c. 1 let. c) e c. 2 L.R. 30 dicembre 2024, n. 22

Si forniscono di seguito indicazioni relative alla documentazione propedeutica all'istruttoria delle richieste da parte dei Soggetti Proponenti e delle Autorità Competenti.

Nei casi in cui sia prevista l'adozione di una variante speciale agli strumenti urbanistici generali, la documentazione a corredo dell'istanza, secondo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 della L.R. 3 gennaio 1986 n.1, deve includere l'Analisi del Territorio, approvata in sede di adozione dello strumento urbanistico generale e corredata da apposita attestazione comunale relativa all'esistenza o meno degli usi civici sulle aree interessate.

Qualora l'Amministrazione comunale non disponga di un'Analisi del Territorio approvata in sede di formazione dello strumento urbanistico generale, sarà onere del Soggetto Proponente fornire, nel rispetto della L.R. 1/1986, un'Analisi del Territorio puntuale, riferita alle particelle interessate dall'intervento, che dovrà essere approvata con deliberazione del Consiglio Comunale, cui dovrà far seguito la relativa attestazione comunale, nel rispetto della normativa vigente.

Il rilascio dei pareri è subordinato alla verifica dell'analisi del territorio e della conseguente attestazione comunale rilasciata circa l'esistenza di beni e domini collettivi e dell'eventuale preventivo provvedimento di sistemazione delle terre ai sensi dell'art. 8 c. 2 LR 22/2024.

Solo a seguito dell'acquisizione in ARSIAL dell'Analisi del Territorio, generale o puntuale, e dell'attestazione comunale relativa alle particelle interessate dall'intervento, sarà possibile l'emissione del parere obbligatorio e vincolante da parte dell'Agenzia; pertanto i soggetti interessati ai richiamati procedimenti sono invitati a predisporre la documentazione, conforme alla citata normativa, **prima dell'indizione delle conferenze di servizi.**

Si precisa che l'Analisi del Territorio non rappresenta un accertamento demaniale, bensì un atto ricognitivo che, sulla base di atti e provvedimenti definitivi, consente di individuare i demani collettivi e i terreni privati soggetti a usi civici.